



Allegato E/M14 al Provvedimento dirigenziale AREA VdA n. 167 del 2017

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA VALLE D'AOSTA 2014/2020 (PSR 14-20)

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ADESIONE ALLA MISURA 14 "BENESSERE DEGLI ANIMALI" DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 – ANNUALITA' 2018

1. Premessa

Con il presente bando l'Autorità di Gestione del PSR 14-20 definisce i termini e le condizioni generali per la presentazione delle domande di adesione alla Misura 14 "Benessere degli animali" per l'annualità 2018.

In relazione al disposto del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Valle d'Aosta (PSR 14-20) la Misura 14 prevede un unico intervento:

14.1 – Pagamento per il benessere degli animali

2. Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 Titolo III, Capo I, artt. 31 e 32 paragrafo 1 lett. a) sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), come integrato dal Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014;
- Regolamento (UE) n.1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e il relativo regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante norme in materia di sistema integrato di gestione e controllo, misure di sviluppo rurale e condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 639/2014 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014;
- Direttiva 91/676/CEE del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque;
- dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

- Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Valle d'Aosta;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1362 in data 23 settembre 2016 recante recepimento con integrazioni del Decreto Ministeriale n. 3536/2016 in materia di condizionalità e approvazione dei limiti minimi e massimi di carico animale applicabili alle misure di sviluppo rurale legate alla superficie;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1827 in data 30 dicembre 2016, recante approvazione delle modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni per violazione di impegni per le Misure del PSR 14-20 connesse alla superficie e connesse agli animali, ai sensi del DM n. 3536/2016;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 784 in data 12 giugno 2017 che recepisce il DM 2490/2017 ivi comprese le disposizioni contenute nell'allegato 1 (Criteri di gestione obbligatori e norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali).

3. Beneficiari

Agricoltori in attività ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 1307/2013.

Forme giuridiche previste:

Geie (gruppi europei di interesse economico), Altre società cooperative, Opere pie e società di mutuo soccorso, Associazioni non riconosciute e comitati, Associazioni riconosciute, Aziende reg., prov., comunali e loro consorzi, Consorzi con personalità giuridica, Consorzi (non residenti), Consorzi senza personalità giuridica, Ditta individuale, Fondazioni, Persona fisica, Soc.coop, consorzi iscritti nei registri o schedari, Società in accomandita per azioni, Società in accomandita semplice, Società semplici, irregolari o di fatto, Società a responsabilità limitata, Società a resp. limitata (non residenti), Società in accomandita per azioni (non residenti) , Società in accomandita semplice (non residenti), Società in nome collettivo, Società in nome collettivo (non residenti), Società per azioni, Società per azioni, aziende speciali e consorzi, Società semplici, irreg. o di fatto (non residenti), Ass. Ricon., non ricon.e di fatto (non resid.), Fondazioni (non residenti), Gruppo europeo di interesse economico, Società per azioni (non residenti), Società europea, Società cooperativa europea, Aziende coniugali.

4. Condizioni di ammissibilità

Il beneficiario deve possedere partita IVA in agricoltura e detenere almeno:

- 1 unità di bovino adulto (UBA) se bovino ed equide o
- 0,6 UBA se ovicaprini.

5. Tipologia di sostegno

Pagamento annuale per unità di bovino adulto (UBA) oggetto di impegno.

6. Importo assegnato all'intervento: 1.300.000,00 euro.

7. Modalità e i termini per la presentazione delle domande

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 15 maggio 2018.

Allo scopo di assicurare l'applicazione corretta ed integrale del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) previsto dall'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la costituzione e

l'aggiornamento del fascicolo aziendale, nonché la presentazione delle domande di adesione, devono avvenire per via informatica tramite il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale, utilizzando esclusivamente le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA ai CAA mandatari.

8. Impegni

Gli impegni, riepilogati nella tabella seguente (cfr, pag. 539 del PSr approvato a luglio 2017), hanno una durata annuale; i richiedenti devono inoltre rispettare le norme in materia di condizionalità fissate con deliberazione della Giunta regionale n. 1362 in data 23 settembre 2016, recante recepimento con integrazioni del Decreto Ministeriale n. 3536/2016, e i limiti minimi e massimi di carico animale applicabili alle misure di sviluppo rurale legate alla superficie fissati dal medesimo atto.

Impegno	Settore di Impegno Art. 19, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	Controllabilità e verificabilità	Elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
		Riferimenti normativi	Descrizione						
Utilizzo della paglia come lettiera degli animali nel periodo di stabulazione fissa. Sono ammesse le specie bovina, ovina, caprina ed equina.	b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale	Benessere degli animali CGO 11: Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli; CGO 13: Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Allegato alla Direttiva 98/58/CE (CGO 13) Fabbricati e locali di stabulazione 8. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati. 9. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali. 10. La circolazione dell'aria, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.	Ordinariamente gli animali sono ricoverati in stalla dal mese di novembre fino al mese di aprile/maggio in base all'altitudine e alla localizzazione delle stalle: gli animali sono tenuti in stabulazione fissa alla posta. La pavimentazione della posta, anche negli allevamenti di recente costruzione, è realizzata solitamente con un cemento adatto per pavimentazioni adibite al ricovero degli animali che, pur avendo proprietà isolanti-termiche (cemento "caldo"), dev'essere compatto (non poroso) per rispettare le disposizioni del punto 8 dell'Allegato alla Direttiva 98/58/CE (pulizia e della disinfezione della posta).	Come specificato, di norma la posta è in cemento e non si utilizzano tappeti in gomma.	- Utilizzo di almeno 2 kg di paglia/giorno/UBA; - sostituzione della lettiera al massimo ogni tre giorni in caso di stabulazione fissa, settimanale in caso di stabulazione libera; - corretta gestione dello stoccaggio e della movimentazione della paglia.	Oltre a creare un supporto morbido e asciutto, l'uso della paglia permette di prevenire alcune patologie e possibili lussazioni/ferite degli animali, causate dal pavimento in cemento che può risultare viscido e sdrucioloso. Inoltre, grazie all'assorbimento delle deiezioni liquide, l'uso della paglia riduce sia l'umidità relativa dell'aria, sia la concentrazione dei gas dannosi per gli animali, in coerenza con il punto 10 dell'Allegato alla Direttiva 98/58/CE.	Controllo amministrativo: verificare la consistenza zootecnica dell'azienda alla data del controllo. Ai fini del calcolo il numero di UBA da considerare deve essere maggiore o uguale al valore richiesto a premio. Controllo in loco: 1. verificare la presenza delle fatture di acquisto della paglia riferite all'anno oggetto dell'impegno; 2. verificare la consistenza zootecnica dell'azienda alla data del controllo. Ai fini del calcolo il numero di UBA da considerare deve essere maggiore o uguale al valore richiesto a premio. La trasformazione da capo a UBA si ottiene tramite le categorie standard; 3. determinare il numero di giorni di permanenza degli animali in stalla tenendo conto del periodo di alpeggio, tale controllo verrà eseguito utilizzando i dati presenti in BDN; 4. verificare che la quantità di paglia acquistata sia sufficiente a garantire l'apporto richiesto (pari a 2 kg/UBA x d) per le UBA richieste a premio e per il numero di giorni di presenza in stalle degli animali.	Il calcolo del premio considera i costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti, rispetto alla gestione di un allevamento che non segue gli impegni per il benessere animale previsti dalla sottomisura. In particolare: il costo di acquisto della paglia; i maggiori costi derivanti dalla corretta gestione/sostituzione della lettiera, considerando che per le stabulazioni fisse e per i piccoli allevamenti, tipici della realtà valdostana, è necessario intervenire apportando giornalmente una media di 2 kg/UBA di paglia, il che comporta circa 13 ore/UBA per anno di maggior lavoro per il mantenimento della lettiera. Con riferimento alla congruità dei premi, come risultanti dalle potenziali combinazioni di interventi, non vi sono criticità in ordine alla sovra-compensazione, in quanto i singoli giustificativi si riferiscono al mancato reddito e ai maggiori costi degli impegni considerati, tra loro sempre chiaramente distinti; il calcolo del giustificativo della congruità dei premi proposti in termini di maggiori costi e minori guadagni è stato effettuato in modo combinato e, pertanto, il beneficiario non viene compensato più volte per lo stesso impegno. Fonte dei dati: Servizi zootecnici Regione Valle d'Aosta, Institut Agricole Régional, Association Régionale des Éleveurs Valdôtains (AREV) e Associazione Nazionale Allevatori Bovini Razza valdostana (ANABoRaVa). Anno di riferimento dei dati: 2014
Utilizzo di tappeti nel periodo di stabulazione fissa. Sono ammesse le specie bovina, ovina, caprina ed equina.	b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale				Come specificato, di norma la posta è in cemento e non si utilizzano tappeti in gomma.	- Copertura del pavimento della posta con appositi tappeti in gomma per il benessere animale; - corretta manutenzione dei tappeti, attraverso lavaggi quotidiani e disinfezioni periodiche, nonché sostituzione in caso di usura (fessurazioni ed eccessiva porosità).	Oltre a creare un supporto morbido, l'uso dei tappeti in gomma permette di prevenire alcune patologie e possibili lussazioni/ferite degli animali, causate dal pavimento in cemento che può risultare viscido e sdrucioloso.	Controllo amministrativo: verificare la consistenza zootecnica dell'azienda alla data del controllo. Ai fini del calcolo il numero di UBA da considerare deve essere maggiore o uguale al valore richiesto a premio. Controllo in loco Verificare la presenza dei tappeti ad uso zootecnico in stalla rispetto alle UBA richieste.	Il calcolo del premio considera i costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti, rispetto alla gestione di un allevamento che non segue gli impegni per il benessere animale previsti dalla sottomisura, ed in particolare i costi aggiuntivi relativi al tempo di gestione e pulizia giornaliera della posta (2 minuti/UBA*giorno, 210 giorni/anno a 10,69 €/ora). Il calcolo del giustificativo della congruità dei premi proposti in termini di maggiori costi e minori guadagni è stato effettuato in modo combinato e, pertanto, il beneficiario non viene compensato più volte per lo stesso impegno. Fonte dei dati: Servizi zootecnici Regione Valle d'Aosta, Institut Agricole Régional, Association Régionale des Éleveurs Valdôtains (AREV) e Associazione Nazionale Allevatori Bovini Razza valdostana (ANABoRaVa). Anno di riferimento dei dati: 2014

Impegni Misura 14

